

A. S. 2426

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Senato della Repubblica Commissione 6 Finanze e 11 Lavoro Pubblico e Privato

MEMORIA

02/11/2021



PROPOSTE

Il Forum Nazionale Terzo Settore ha esaminato con attenzione il Decreto Legge. In merito al contenuto dell'articolato non abbiamo rilievi da avanzare.

La conversione del Decreto Legge può essere comunque l'occasione per avanzare alcune integrazioni, quali:

- 1) Cinque per mille: l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) ha come conseguenza che il prossimo anno potranno accedere al cinque per mille solo gli enti ivi iscritti. Ma lo stesso Decreto di attivazione del RUNTS prevede un rinvio a un prossimo provvedimento per quanto attiene le Onlus. La conseguenza è che tali enti, che sinora potevano accedere a tale misura, il prossimo anno ne saranno escluse. Proponiamo quindi che, per le scelte che il contribuente effettua nell'anno 2022, nelle more della completa attuazione del RUNTS, tra i beneficiari oltre agli enti di cui all'articolo 1 del DPCM 23 luglio 2020- continuino ad essere compresi gli enti di cui al DPCM del 23 aprile 2010.
- 2) Erogazioni liberali. L'entrata in vigore del RUNTS e la permanente mancata definizione del quadro fiscale di cui al titolo X del D. Lgs 117/17 per gli enti del terzo settore (in particolare l'assenza di autorizzazione da parte della Commissione Europea), genera un corto circuito normativo per cui enti che sinora (in virtù della loro iscrizione a registri ODV, APS o Onlus) potevano ricevere erogazioni liberali deducibili, nel momento in cui con la trasmigrazione al RUNTS, non fossero più riconosciuti come ODV o APS ma iscritti alla sezione "altri ETS" perderebbero l'accesso alla misura. Questo perché essa si applica solo a "APS-ODV e ONLUS" fino al momento in cui il titolo X entra in vigore (presumibilmente 2023). Ciò vale anche per gli enti di nuova iscrizione, e per le ONLUS che decidessero di iscriversi all'elenco ETS già prima del 2023. Per ovviare a tale problematica proponiamo l'accesso alla misura anche per il 2022 (in allegato un emendamento).
- 3) Disabilità: il recente messaggio n° 3495 del 14 u.s. dell'INPS, ha stabilito come, per avere diritto all'assegno per invalidi civili parziali (287,09 euro al mese), con invalidità tra il 74 e il 99%, non si debba prestare alcuna attività lavorativa, neanche minima, che produca reddito, a prescindere dalla misura del reddito stesso. Si tratta di un'interpretazione del tutto restrittiva delle norme che sta creando grande preoccupazione a migliaia di persone con disabilità e alle loro famiglie, denunciata da tutte le organizzazioni del mondo della disabilità a partire dalla FISH. Occorre intervenire al fine di riportare ad una corretta applicazione la normativa vigente, prevede che l'assegno mensile di invalidità dovrà essere riconosciuto a prescindere dallo svolgimento di un'attività lavorativa, dove quest'ultima non determini il superamento del limite di reddito considerato come condizione per l'accesso alla prestazione dall'attuale normativa. In allegato la proposta di emendamento
- 4) **credito d'imposta nel settore teatrale**. Si propone che tale ristoro, previsto dal DL 41/21, sia riconosciuto, oltre che alle imprese, anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, titolari di partita iva, che esercitano attività teatrali e di spettacoli dal vivo. In allegato la proposta di emendamento.
- 5) Lasciti e donazioni: si propone di specificare che il regime della solidarietà a carico degli eredi beneficiari di trasferimenti non si applichi ai beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.Lgs n. 346/1990 e dell'art.82, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Questo



perché, le norme attuali portano a situazioni paradossali e del tutto contraddittorie con la finalità dell'esenzione prevista a favore degli enti non profit: in quanto eredi, seppure esenti dall'imposta, possono infatti essere tenuti a versare, in ragione del citato vincolo di solidarietà, l'imposta a carico di altri eredi inadempienti, con tutte le conseguenti difficoltà, costi e aleatorietà dell'azione per il recupero del proprio credito nei confronti dei debitori principali. In allegato la proposta di emendamento.



EROGAZIONI LIBERALI PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo x aggiungere il seguente:

All'art 104 comma 1, sostituire il presente testo con il seguente:

"Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, agli enti che al momento di entrata in funzione del RUNTS risultano essere Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Si applicano, inoltre, a tutti gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".



DISABILITA' PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo x aggiungere il seguente:

"All'art 13 della Legge 118/71

- Al comma 1 eliminare l'inciso "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste"
- Il comma 2 è abrogato"



CREDITO D'IMPOSTA NEL SETTORE TEATRALE. PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo x aggiungere il seguente:

"All'articolo 36-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, titolari di partita iva, che esercitano attività teatrali e di spettacoli dal vivo".



LASCITI E DONAZIONI PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo x aggiungere il seguente:

"x-bis. Interpretazione autentica dell'art.36 del decreto legislativo 31 ottobre 1990. n. 346. L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 deve essere interpretato nel senso che il regime di responsabilità solidale tra eredi ivi stabilito non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione ai sensi dell'art.3 del medesimo testo di legge ed ai sensi dell'art.82, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

Inquadramento

L'art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 346/1990 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni") dispone che

"Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

Tale esenzione è stata confermata anche dalla recente Riforma del Terzo Settore, ovvero dal D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che all'art. 82, comma 2, prevede:

"Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'art. 8, comma 1".

L'esenzione citata - evidentemente finalizzata a favorire soggetti specifici per la loro natura e per i fini dai medesimi perseguiti a cui vengono destinati i trasferimenti oggetto di esenzione - può risultare tuttavia compromessa dal regime di solidarietà a carico degli eredi previsto dall'art. 36, comma 1, del D.Lgs n. 346/1990 che dispone senza alcun distinguo:

"Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari".

La citata previsione, senza alcuna distinzione, inevitabilmente può comportare situazioni paradossali e del tutto contraddittorie con la finalità dell'esenzione prevista a favore degli enti non profit: in quanto eredi, seppure esenti dall'imposta, possono infatti essere tenuti a versare, in ragione del citato vincolo di solidarietà, l'imposta a carico di altri eredi inadempienti, con tutte le conseguenti difficoltà, costi e aleatorietà dell'azione per il recupero del proprio credito nei confronti dei debitori principali.

Proposta normativa

Alla luce di quanto sopra, emergendo dal combinato disposto delle norme sopra richiamate una palese contraddizione rispetto alle finalità della normativa stessa, si propone di specificare che il regime della solidarietà a carico degli eredi beneficiari di trasferimenti non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.Lgs n. 346/1990 e dell'art.82, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.